

Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 07 dicembre 2016, n. 237

- Art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 2 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 3 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 4 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 5 modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 6 modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 7 modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 8 modifica all’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 9 modifica all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 10 modifica all’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 11 modifica all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 12 sostituzione dell’Allegato C del decreto del Presidente della Regione 237/2016
- Art. 13 entrata in vigore

art. 1 modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014>>, sono soppresse.

art. 2 modifica all’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, la lettera c) è abrogata.

art. 3 modifica all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: <<entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio>>, sono sostituite dalle parole: <<in sede di istruttoria delle domande di finanziamento presentate ai sensi dell'articolo 12>>.

art. 5 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 3 le parole: <<oltre a un utile ragionevole>> sono soppresse.

b) al numero 1) della lettera g) del comma 3 le parole <<di cui all'articolo 4, commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui all'articolo 4, comma 2>>

c) il numero 5) della lettera g) del comma 3 è abrogato.

d) al comma 6 le parole << La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente>> sono soppresse.

art. 6 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: <<con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti>>, sono soppresse, e dopo le parole <<al Servizio>> sono aggiunte le seguenti: <<, che provvede alla determinazione dell'entità dei finanziamenti in base all'articolo 8>>.

art. 7 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

art. 8 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole <<e 5)>> sono soppresse.

art. 9 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è sostituito dal seguente:
"2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione del finanziamento in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto al finanziamento della prima annualità del triennio."
2. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

art. 10 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 237/2016 è abrogato.

art. 11 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 237/2016, le parole: <<, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 11, comma 2, e 15, comma 2>>, sono soppresse.

art. 12 sostituzione dell'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 237/2016

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Regione 237/2016, è sostituito dall'allegato A) al presente Regolamento.

art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 12)

Sostituzione dell'allegato C del decreto del Presidente della Regione 237/2016

Allegato C riferito all'articolo 9

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

PUNTEGGIO MASSIMO 40/40

CRITERI QUANTITATIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici (finanziamenti ottenuti nell'ultimo triennio) da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici locali	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali	Punti 5
2	Apporto di fondi al progetto annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.) da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi superiori al 5% sino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi superiori al 20% sino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	Storicità dell'iniziativa progettuale per cui si richiede il finanziamento (numero di edizioni dell'evento realizzate dal medesimo soggetto proponente) da 0 a 20 punti	3 – 5 anni (0 punti per 3 anni, 1 punto 4 anni, 2 punti 5 anni)	Punti 0 - 2
		6 – 10 anni (3 punti per 6 anni, 1,25 punti in più per ogni anno dal settimo al decimo)	Punti 3 - 8
		11 – 15 anni (9 punti per 11 anni, 2,50 punti in più per ogni anno dal dodicesimo al quindicesimo)	Punti 9 - 19
		Oltre 15 anni	Punti 20

VISTO: IL PRESIDENTE